

## **Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione**

del 17 giugno 2011

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2010<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione del 18 giugno 2010<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

<sup>3</sup> La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Turchia:

- a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
- b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

<sup>4</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3.

<sup>5</sup> Nell'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

### **Art. 2**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2010 4883

<sup>3</sup> RS ...; FF 2010 4897

<sup>2</sup> Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.

**Art. 3**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum  
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011<sup>4</sup>

Termine di referendum: 6 ottobre 2011

<sup>4</sup> FF 2011 4441